

N. 151/2019 Reg. Sentenza

Data del deposito

17 APR. 2019

ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Maria ~~Chiara~~ Mancini

N. 500289/2013 R.G. Trib.

Data di irrevocabilità

N. 500310/2012 R.G. notizia di reato

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Campione Penale

Redatta scheda il _____



TRIBUNALE di CASTROVILLARI
SEZIONE PENALE - COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SENTENZA MOTIVAZIONE RISERVATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Castrovillari, Dott.ssa Chiara Miraglia, in funzione di Giudice Monocratico alla pubblica udienza del 17/01/2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

1)

[Redacted]

, n. Paludi il

[Redacted]

Res.:

Rossano

Libero - contumace

Difeso dall'

[Redacted]

di fiducia

IMPUTATO

Del reato di cui agli art. 572 c.p., perché per aver abitualmente maltrattato la moglie [redacted] ed i figli minorenni, realizzando una serie di atti lesivi della loro integrità psicofisica; in particolare, anche alla presenza dei figli, ingiuriava quotidianamente la moglie con epiteti volgari quali: "puttana, zoccola e mantenuta" le impediva di nutrirsi sputando nel suo piatto, tagliava i suoi indumenti ed il suo materasso, la picchiava come nell'episodio del 30.01.2011, allorquando la colpiva con una bottiglia contenente acqua congelata e le cagionava lesioni personali giudicate guaribili in gg.07 e, da ultimo, nell'episodio del 02.01.2012 allorquando, dopo averla insultata, la colpiva all'occhio sinistro con una targhetta in legno cagionandole lesioni personali consistite in "ecchimosi palpebrali" giudicate guaribili in gg.03; picchiava i figli minorenni con le mani o con l'uso di oggetti vari (scopa, lancio di oggetti, etc); imponeva ai propri familiari il suo carattere aggressivo e prevaricatore, procurando loro grande sofferenza e prostrazione e facendoli vivere in uno stato costante di ansia e di timore per la propria incolumità;
Con la contestazione della recidiva generica infraquinquennale.
In Rossano sino al 10.02.2012 (data dell'ultima integrazione di querela)

P.C.

Assistito dall' [redacted]

Le parti hanno concluso come segue :

Conclusioni del Pubblico Ministero: condanna alla pena di anni 2 di reclusione, esclusa la recidiva.

Conclusioni della Parte civile: condanna alla pena ritenuta di giustizia, con contestuale deposito di conclusioni scritte e nota spese. Deposita istanza di liquidazione del gratuito patrocinio

Conclusioni della Difesa: chiede ex art. 507 perizia psichiatrica sulla persona dell'imputato; Non doversi procedere per intervenuta prescrizione; in subordine assoluzione ex art. 530 co. 2, in estremo subordine minimo della pena e benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 4.2.2013, il gip presso il Tribunale di Castrovillari disponeva il giudizio, in ordine al reato indicato in epigrafe, a carico di [redacted] o.

Alla prima udienza del 30.5.2013, contumace l'imputato, ritualmente citato e non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, il processo veniva differito ad altra data per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'OUA, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione (mesi dieci).

All'udienza del 27.3.2014, il processo veniva differito per ragioni di ufficio; così pure all'udienza del 18.2.2015.

All'udienza del 16.10.2015 veniva dichiarata l'apertura del dibattimento e venivano ammesse le prove richieste dalle parti. Con l'accordo delle parti venivano acquisiti il verbale di querela sporta dalla persona offesa, [redacted] e quello di interazione della stessa; la persona offesa veniva anche sentita; venivano poi escussi i testi [redacted] e [redacted]. Il tribunale rigettava altresì la richiesta di perizia psichiatrica formulata ex art. 507 c.p.p. dalla difesa, non supportata da idonea documentazione medica.

All'udienza del 17.6.2016 veniva escusso il teste [redacted]. Seguivano alcuni rinvii dovuti al trasferimento del magistrato titolare del procedimento e all'astensione del magistrato assegnatario ex art. 36 c.p.p.

All'udienza del 14.9.2017, si dava atto del mutamento della persona del giudice e si disponeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a partire dalla dichiarazione di apertura del dibattimento; le parti reiteravano le proprie richieste ed il giudice le ammetteva.

All'udienza del 14.11.2017 venivano escussi i testi [redacted] e [redacted].

All'udienza del 5.2.2018 venivano escussi i testi F [redacted] a, [redacted] e [redacted] a.

All'udienza del 19.6.2018 veniva sentita [redacted] a, la quale dichiarava di avvalersi della facoltà di cui all'art. 199 c.p.p.

Seguivano alcuni differimenti dovuti all'assenza del teste della difesa, finché, all'udienza del 17.1.2019, veniva revocata l'ordinanza con la quale ne era stato ammesso l'esame; quindi rigettata la richiesta di perizia psichiatrica avanzata dal difensore ex art. 507 c.p.p., veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e le parti concludevano come da epigrafe.

Al termine della discussione ed all'esito della deliberazione in camera di consiglio, la sentenza era resa pubblica mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il giudice che le risultanze dibattimentali consentano l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato.

L'istruttoria dibattimentale ha, infatti, pienamente confermato i fatti ascritti all'imputato e corretta appare la qualificazione giuridica come maltrattamenti in famiglia.

La persona offesa, _____ ia, della quale, con l'accordo delle parti, è stato acquisito il verbale di querela sporta il 28.1.2012 dinanzi ai Carabinieri di Rossano e la successiva integrazione del 10.2.2012, ha riferito di essere stata sposata con _____ o dal 1991 e di aver avuto tre figli.

Dal mese di settembre del 2011, i due avevano iniziato a vivere "separati in casa". Da quel momento il rapporto tra i due, già compromesso, era diventato ingestibile, in quanto il _____ aveva iniziato a porre in essere tutta una serie di comportamenti vessatori nei confronti della moglie, in un crescendo di prepotenza e prevaricazioni. In particolare, il _____ aveva dapprima costretto la donna a dormire sul divano; successivamente i due si erano accordati perché fosse lui a dormire sul divano e lei nel letto della camera coniugale, ma dopo qualche giorno l'uomo, per dispetto, le aveva tagliato il materasso, tanto che la donna, non avendo le possibilità economiche di acquistarne uno nuovo, si era vista costretta a dormire in condizioni precarie. L'uomo aveva iniziato a danneggiare gli indumenti della moglie, tagliando "sistematicamente" a pezzi i suoi pantaloni. Non le consentiva di pranzare insieme a lui, né di acquistare beni necessari alla sua igiene personale (*"tengo a precisare che le cose che compra sono per sfamare i ragazzi. Se ad esempio nella lista vi sono cose per la igiene personale - assorbenti etc... - lui non li compra e solo con l'aiuto di mia suocera riesco a provvedere di nascosto alle mie esigenze. Il cibo che compra è per i figli e io non posso mangiarlo"*). Talvolta le aveva tolto il piatto dal tavolo, altre volte le aveva sputato all'interno delle pietanze; tutto per impedirle di nutrirsi. La donna, una volta, si era vista costretta a rivolgersi alla Caritas. In casa, ella era costretta a mangiare di nascosto. Quotidiane erano poi le offese che il marito indirizzava alla moglie, alla quale si rivolgeva sempre con epiteti sprezzanti (*"sei una puttana, una zoccola, una mantenuta"*) e con gesti di denigrazione (*"mi sputa in faccia davanti ai miei figli"*).

Il 30 gennaio del 2011 l'uomo l'aveva aggredita colpendola alla testa con una bottiglia di acqua gelata. In quell'occasione si recò in Ospedale ove dovette eseguire una Tac per il forte trauma cranico subito.

Il 2.1.2012 il marito le aveva lanciato addosso una targhetta di legno (si trattava di un regalo fattole dai suoi figli), provocandole una lesione all'occhio sinistro, per cui era stata costretta a recarsi al PS dell'Ospedale di Rossano (cfr. certificato in atti, del 3.1.2012, attestante: "ecchimosi palpebrali").

Il [] aveva iniziato ad assumere atteggiamenti aggressivi anche nei confronti dei figli, picchiandoli in più occasioni.

Questi episodi costituivano solo una parte delle violenze che la donna aveva dovuto sopportare. Già nel 2009, infatti, ella aveva subito una terribile aggressione da parte del marito, il quale l'aveva picchiata con una scopa alle spalle e sul viso. Anche in quell'occasione si era recata presso il PS, ove gli erano state refertate "contusioni escoriate al viso, stato di prostrazione, rialzo pretorio ed algie diffuse". Per tale ragione, la donna in quell'occasione aveva chiesto che il [] fosse diffidato dal compiere analoghi comportamenti.

Le dichiarazioni della persona offesa, già di per sé attendibili, in quanto precise, ricche di dettagli e prive di contraddizioni, hanno trovato plurimi riscontri nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Il [] p, sacerdote della parrocchia frequentata dalla [] ha riferito che la donna in qualche occasione si era rivolta alla Caritas per ottenere qualche alimento. In una occasione il teste riferiva che la donna gli aveva confidato di avere una situazione familiare difficile. In particolare gli aveva riferito che il marito la picchiava e la lasciava digiuna. Ch

Il teste [] all'epoca in servizio presso i Carabinieri di Rossano, ha riferito in dibattimento che, a seguito di un sopralluogo presso l'abitazione dei coniugi, aveva avuto modo di riscontrare l'esistenza di un materasso danneggiato, una porta divelta, staccata dai suoi cardini.

In quell'occasione la donna aveva lamentato l'ennesima aggressione da parte del marito. Quest'ultimo era uscito da casa; i militari lo avevano cercato nei pressi dell'abitazione ed egli, accortosi della loro presenza, si era nascosto sotto un fuoristrada.

Il più grande dei figli della coppia, [] sentito all'udienza del 5.2.2018, ha confermato le dichiarazioni rese all'udienza del 16.10.2015, nel corso della quale egli aveva dichiarato che il padre spesso aveva atteggiamenti denigratori nei confronti di sua madre. La chiamava "zoccola, puttana, mantenuta", anche e soprattutto in sua presenza; alzava spesso le mani contro di lei ("in una settimana pure più di due o tre volte al giorno"). Il ragazzo raccontava che una volta, tornato a casa dopo una partita di calcetto, aveva trovato la mamma con un occhio nero; la donna gli aveva detto che il padre le aveva lanciato una bottiglia in faccia. Il teste offriva poi riscontro all'episodio del materasso, così riferendo: "inizialmente mamma dormiva sul divano perché aveva detto: no, sul letto ci dormo io ... poi, parlando tra loro, hanno deciso che poi era mamma che doveva andare nel letto e come dispregio lui gliel'ha rotto, ha preso il coltello e gli ha rotto il materasso". In un'occasione poi l'uomo aveva persino sfondato la porta della camera da letto, non accettando che

vi dormisse la moglie (*"addirittura mamma ha dovuto spostare il comodino che era nella stanza per metterlo davanti alla porta per non farlo entrare, ma è entrato lo stesso, comunque"*). --

In un'altra occasione, il padre dopo averla ingiuriata, le aveva tirato uno schiaffo e l'aveva fatta cadere per terra.

Il ragazzo riferiva che il padre più volte aveva picchiato anche lui e i suoi fratelli, talvolta usando anche una scopa. Questi comportamenti si erano interrotti solo a seguito dell'applicazione di una misura cautelare.

Su domanda del Tribunale, di come sua madre vivesse quella situazione, il teste riferiva infine: *"paura sì, paura ne aveva ogni giorno. Ogni giorno che tornava a casa aveva paura. Menomale che mi ci trovavo io la maggior parte delle volte, quindi ... o veniva nella stanza mia ... però la paura c'era sempre. La notte si doveva chiudere a chiave. Aveva paura che le potesse fare sempre più male. In verità lei aveva paura di morire sotto mano sua"*.

Tanto premesso in fatto, osserva il Tribunale come la prova principale, ma non certo l'unica, su cui si fonda il presente processo sia rappresentata dalle dichiarazioni della persona offesa, []

Con riferimento alla categoria probatoria rappresentata dalle dichiarazioni della persona offesa, si richiama la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte, che riconosce alla vittima del reato piena capacità di testimoniare, non ritenendo ad essa applicabile il canone di valutazione dettato dalla disposizione codicistica di cui all'art. 192, comma 3 c.p.p., applicabile ai coimputati o agli imputati di reato connesso o in procedimento collegato, per i quali si richiedono necessariamente i cd. riscontri esterni. Tale capacità, che la Corte riconosce anche nelle ipotesi in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, non può essere disgiunta dalla considerazione che la vittima del reato non può essere equiparata pienamente al testimone estraneo e che la sua deposizione va valutata con la dovuta cautela, in considerazione del particolare interesse accusatorio di cui la stessa è portatrice, confliggente con quello dell'imputato, specie ove, come nel caso di specie, si sia costituita parte civile. Il giudice, pertanto, alla luce di tale peculiare connotazione, è tenuto ad una valutazione rigorosa delle dichiarazioni del teste-persona offesa, che non può prescindere da un penetrante vaglio di attendibilità intrinseca del dichiarante, da compiersi alla stregua di parametri quali la costanza e uniformità delle accuse, la puntualità della descrizione delle modalità dell'accaduto, l'assenza di intendimenti calunniatori; vaglio che deve essere particolarmente attento quando siano carenti dati obiettivi emergenti dagli atti a conforto dell'assunto della persona offesa (Cass. 22.1.1997, Ricci) o quando addirittura la dichiarazione della parte lesa risulti contrastata da diversi elementi probatori, che impongono che il contenuto del suo

contributo dichiarativo venga valutato, a fini probatori, con estremo rigore, sottoposto a verifica dettagliata e non accettato con generica giustificazione argomentativa (Cass. 8.3.2000, Di Tella).

Ebbene, facendo applicazione dei sopra esposti principi di elaborazione giurisprudenziale al caso di specie, rileva il Giudice come debba essere riconosciuta la piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa nei confronti del congiunto, in quanto spontanee, costanti, lineari e scevre da intenti calunniatori. Non è infatti emerso in dibattimento alcun elemento obiettivo, riferito a contrasti pregressi per ragioni diverse da quelle indicate dalla persona offesa, che possano indurre a dubitare della veridicità del narrato della donna con riferimento ai fatti attribuiti al congiunto.

Le predette dichiarazioni, poi, attendibili dal punto di vista soggettivo e oggettivo, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste qualificato [redacted], il quale, sebbene in una sola occasione, era intervenuto su segnalazione dell'ennesimo dissidio, constatando la presenza del materasso lacerato dall'imputato, nonché della porta della camera da letto scardinata.

Ulteriori riscontri sono stati poi offerti, dalle deposizioni degli altri testimoni e, in modo assai significativo, dalle dichiarazioni rese dal figlio maggiore della coppia che, avendo vissuto il tormento della madre in prima persona, ha raccontato in maniera lucida e sentita tutte le vessazioni, le angherie e le privazioni subite dalla [redacted] nel corso degli anni.

Vi è poi il riscontro, obiettivo, dei certificati medici, attestanti le lesioni lamentate dalla vittima, compatibili con la dinamica delle aggressioni da questa descritte.

Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, va preliminarmente evidenziato che il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. costituisce reato abituale che si manifesta in una pluralità di atti, che si estrinsecano in sofferenze fisiche e morali arrecate alla vittima, collegati da un nesso di abitudine ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo, infliggendogli abitualmente tali sofferenze (Cass., sez. I, 24.9.1996, n. 8618, Adamo). Tali fatti, isolatamente considerati, potrebbero essere anche non punibili o non perseguibili, ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo e a cagione della loro vessatorietà, idonea a determinare sofferenza fisica e morale e umiliazione nella persona offesa, nonché per la loro abitudine, che non richiede che le condotte siano poste in essere in un tempo prolungato e non è esclusa dal fatto che gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità o di accordo con i familiari, essendo sufficiente anche che essi si siano ripetuti, anche in un lasso di tempo limitato (cfr. Cass., sez. VI, 19.6.2012, n. 25183, R.; 5.12.2011, n. 9923/12, S.), come espressione di un atteggiamento di prevaricazione e sopraffazione da parte del soggetto attivo.

Il delitto de quo consiste in una serie di atti lesivi dell'integrità fisica, della libertà e del decoro del soggetto passivo, nei confronti del quale viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica e programmata, tale da rendere la stessa convivenza particolarmente dolorosa. Si tratta cioè di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni e umiliazioni, le quali costituiscono fonte di disagio continuo ed incompatibile con normali ed accettabili condizioni di vita (Cass., sez. VI, n. 7192 del 4.12.2003; conf., tra le altre, Cass., sez. VI, n. 55 del 8.11.2002; Cass., sez. III, n. 4752 del 9.3.1998). Dalla ripetitività dei fatti di percosse ed ingiurie deve, cioè, ricavarsi l'esistenza di un vero e proprio sistema di vita di relazione abitualmente doloroso ed avvilente per la vittima, consapevolmente instaurato dall'agente; non è necessario che la condotta di questi provochi la totale soggezione, essendo sufficiente che le aggressioni abituali attentino alla dignità ed al decoro oltre la soglia della normale tollerabilità.

Il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia è unitario e programmatico, nel senso che esso funge da elemento unificatore della pluralità di atti lesivi della personalità della vittima, e si concretizza nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando, in modo che il colpevole pone in essere le singole sopraffazioni nella consapevolezza di persistere in un'attività illecita posta in essere già altre volte e complessivamente finalizzata ad avvilire la personalità della vittima (Cass., sez. VI, 22.9.2005, n. 39927; conf. Cass., sez. VI, 11.12.2003, n. 6541; cfr., da ultimo, Cass., sez. VI, 28.3.2012, n. 15680, F.), a nulla rilevando, data la natura abituale del reato, che nel lasso di tempo preso in considerazione siano ravvisabili nella condotta del soggetto agente periodi di normalità e intesa con il soggetto passivo.

Ebbene, nel caso di specie l'istruttoria ha consentito di accertare che le aggressioni, fisiche e verbali, le ingiurie, le angherie poste in essere dal prevenuto nei confronti della moglie abbiano dato vita ad un vero e proprio sistema di vita doloroso e avvilente, che ha determinato un vero e proprio attentato alla dignità e decoro della persona della vittima, attraverso condotte connotate da gravità e ripetitività, essendosi le stesse protratte nell'arco di tempo compreso, per quel che qui rileva, almeno tra il 2009 ed il 2012, allorquando il [redacted] fu forzatamente allontanato dalla casa familiare con provvedimento del Gip.

Non vi è dubbio che tale sistema di vita sia stato consapevolmente e volontariamente instaurato dall'imputato, il quale era perfettamente conscio degli effetti della sua condotta, ossia un complessivo stato di sofferenza, fisica e morale, e un vero e proprio stato di avvillimento e umiliazione nella vittima ed ha anzi deliberatamente scelto la convivente come valvola di sfogo delle sue frustrazioni.

Tribunale di Castrovillari

Va, pertanto, affermata la penale responsabilità di [redacted] per il reato contestato.

Quanto alla richiesta di perizia psichiatrica avanzata ex art. 507 c.p.p. dal difensore e rigettata da questo giudice, va detto che, benché più volte sollecitata, la difesa non è stata in grado, nel corso del processo, di produrre alcuna documentazione medica attestante eventuali patologie di tipo psichiatrico (solo all'udienza conclusiva del processo, invero, la difesa ha prodotto il provvedimento con cui il Tribunale dei minorenni di Catanzaro ha prescritto al [redacted] in un'ottica del recupero delle funzioni genitoriali, di rivolgersi ad un servizio specialistico ai fini di un costante monitoraggio delle sue condizioni psichiche).

La reiterata assenza del teste [redacted] peraltro appena maggiorenne, nonché la completezza dell'istruttoria già svolta, hanno imposto di revocare l'ammissione dell'esame dello stesso, in un'ottica di ragionevole durata del processo.

E' poi emerso, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che il [redacted] si è sempre volutamente sottratto a qualsiasi cura relativa alle sue condizioni psichiche.

Pertanto, tenuti presenti i criteri di commisurazione della pena posti dall'art. 133 c.p., si reputa adeguata alla complessiva portata dei fatti la pena finale di anni uno mesi sei di reclusione (si è fatto riferimento, avuto riguardo alla cessazione della condotta, al testo previgente dell'art. 572, poi sostituito con legge 1.10.2012, n. 172).

Può formularsi una prognosi favorevole nei confronti dell'imputato circa il fatto che egli si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati, in considerazione della circostanza che, per come riferito dalla persona offesa, egli ha mutato il proprio atteggiamento, astenendosi dall'assumere comportamenti aggressivi nei confronti dei propri congiunti.

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

L'imputato dovrà risarcire il danno cagionato alla persona offesa, ritualmente costituitasi nel processo per il soddisfacimento delle pretese civili. L'entità dello stesso dovrà essere determinata dal giudice competente.

Dovrà, ancora, l'imputato, rifondere le spese legali sostenute dalla predetta parte civile, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Si indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione, stante l'elevato carico del ruolo.

P. Q. M.

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara [redacted] colpevole del reato ascrittogli in rubrica e lo condanna alla pena di anni uno mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Tribunale di Castrovillari

Condanna il [] al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Pena sospesa.

Giorni novanta per il deposito della motivazione.

Castrovillari, 17.1.2019

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Castrovillari, 17 APR. 2019

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Rosaria Mancini

IL GIUDICE
Dott.ssa Chiara Miraglia

